

N. R.G. 8109/2022



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA

TERZA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelo Pappalardo
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. r.g. **8109/2022**, in grado di appello, avverso la sentenza n. 1909/2021
pronunciata dal Giudice di Pace di Catania I Sezione civile, promossa da:

Parte_1 , (C.F. *P.IVA_1*), in persona
dell'amministratore p.t. Dott. *Parte_2* rappresentato e difeso dall'**Avv.**
C.F._1) (c.f.
APPELLANTE

contro

Controparte_1 (C.F. *C.F._2*), nata a Catania il 21/04/1962
ed ivi residente in Via del Velo 62, rappresentata e difesa dall'**avv.**(c.f.
C.F._3)

APPELLATA

CONCLUSIONI

All'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 31.1.2024, le parti hanno concluso come da rispettive note scritte.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

Con la sentenza n. 1909/2021 del 10.10.2021, il Giudice di Pace di Catania, dichiarata preliminarmente la contumacia del convenuto *Parte_I*, pronunciava definitivamente nella causa civile iscritta al n. 7305/2020, accogliendo la domanda di parte attrice *Controparte_I* relativa al risarcimento dei danni derivanti da cose in custodia, ex art. 2051 c.c. e contestualmente condannando parte convenuta-contumace al risarcimento dei danni per un ammontare di € 1.630,00 oltre interessi dalla domanda al soddisfo.

La domanda dell'odierna parte appellata è stata proposta a seguito dell'incidente occorso in data 5.09.2019 alle ore 16:30, allorquando la *CP_I* si recava nei pressi del sopracitato condominio per effettuare una visita medica e, a causa dei gradini con pavimento scivoloso, perdeva l'equilibrio rovinando a terra.

Nell'ambito del giudizio di primo grado è stata disposta l'escussione di testi e consulenza tecnica d'ufficio, volta ad accertare il danno subito dell'istante. Veniva così sentita la teste [...] *Tes_I*, presente al momento del sinistro, la quale confermava le dichiarazioni dell'attrice; la c.t.u. confermava la natura traumatica delle lesioni riportate dall'attrice.

Il Giudice di prime cure concludeva per una declaratoria di responsabilità del *Parte_I* e motivava la propria decisione richiamando la giurisprudenza relativa all'art. 2051 c.c., che pone - a carico del custode della cosa - una responsabilità di natura oggettiva, legata alla relazione di custodia e non anche a un comportamento o attività del custode stesso, che può liberarsi unicamente dimostrando l'esistenza del caso fortuito, idoneo a interrompere il nesso causale.

Contro tale sentenza ha proposto appello il *Parte_1* in persona dell'amministratore p.t. Dott. *Parte_2* lamentando, quale primo motivo di gravame, la violazione del principio del contraddittorio e la mancata conoscenza del giudizio dovuta a nullità della notificazione dell'atto introduttivo e, di conseguenza, di tutti gli atti successivi. L'appellante, infatti, ha eccepito e che la notifica dell'atto introduttivo venne effettuata non già presso lo studio dell'amministratore (sito in Catania, Via), bensì al “ *Controparte_2* *in persona del legale rappresentante p.t. P.zza Parte_1* ” ex art. 140 c.p.c., non avendo l'Ufficiale Giudiziario rinvenuto in loco né l'amministratore né altra persona autorizzata al ritiro di notifiche, non essendo lo stabile dotato di servizio di portineria o di garitta del portiere. In subordine, l'appellante ritiene che la situazione di pericolo sarebbe stata comunque superabile attraverso un comportamento cauto da parte del danneggiato e che, di conseguenza, nel caso di specie, sussista l'esimente del caso fortuito derivante da responsabilità del danneggiato.

Parte appellata si costituiva in giudizio, contestando l'eccezione di nullità della notificazione e nel merito riaffermando quanto già argomentato in primo grado.

Ciò brevemente premesso, si ritiene che l'appello sia fondato.

In particolare, il primo fondato motivo di appello – basato sulla eccezione di nullità della notifica dell'atto introduttivo ex art. 140 c.p.c. – assorbe ogni ulteriore questione, dovendosi rimettere gli atti al primo giudice.

L'orientamento prevalente della giurisprudenza ammette la notifica nei pressi dello stabile, ma solo nel caso in cui siano ivi presenti locali appositamente adibiti alla ricezione degli atti, quali ad esempio la portineria (*Cass. Civ. sez. II sent. n. 27352/2016*).

Il *Parte_1* è, infatti, un ente sprovvisto sia di personalità giuridica che di sede legale e, di conseguenza, il suo domicilio coincide giuridicamente con quello dell'amministratore p.t., che

rappresenta il punto di riferimento sostanziale e processuale del *Parte_I* stesso.

La giurisprudenza costante ritiene quindi che la notifica di atti giudiziari indirizzata al condominio debba essere effettuata presso lo studio dell'amministratore, ritenendosi nulla l'eventuale notifica nei confronti del condominio in via generica qualora non sia stata ritirata dall'amministratore stesso (*Trib. Roma sent. n. 3528/2023*).

In ragione di ciò, la notifica degli atti giudiziari al condominio deve avvenire attraverso la consegna a mani proprie all'amministratore p.t. o in locali condominiali ad hoc, che possano qualificarsi come "ufficio dell'amministratore" (*Trib. Roma, sent. n. 6425/2022; Cass. sent. n. 27352/2016*). Diversamente, la notifica può essere effettuata presso il domicilio dell'amministratore.

Pertanto, è considerata nulla la notifica al condominio effettuata presso l'edificio a meno che non siano presenti locali comuni "specificamente destinati e concretamente utilizzati per l'organizzazione e lo svolgimento della gestione delle cose e dei servizi comuni" (*Cass. civ. sez. II sent. n. 27352/2016*).

Nella fattispecie la notifica è stata effettuata ex art. 140 c.p.c. all'amministratore presso il *Parte_I* in assenza di attestazione della presenza di una portineria o di altri locali comuni. In proposito, escluso che il *Parte_I* possa ritenersi onerato della prova del fatto negativo dell'assenza di una portineria o simili, è sufficiente rilevare che dalla relazione di notificazione nulla si evinca in proposito, senza quindi reale necessità di accertare circostanze di fatto contrarie a quanto attestato dal notificante.

Da quanto fin qui detto, ne consegue che, dichiarata la nullità della citazione introduttiva, ricorrono le condizioni richieste dall'art. 354 c.p.c. per la rimessione della causa al giudice di primo grado, previa dichiarazione anche della nullità della sentenza impugnata.

Non appare ultroneo rammentare brevemente che il giudice d'appello può rimettere la causa al

giudice di primo grado in una serie di casi tassativamente previsti dagli artt. 353 e 354 c.p.c.

In particolare, la rimessione avviene quando il giudice d'appello: -ritiene sussistente la giurisdizione del giudice ordinario, invece negata dal primo giudice; dichiara, come nella fattispecie, nulla la notificazione della citazione introduttiva; - riconosce che nel giudizio di primo grado doveva essere integrato il contraddittorio o non doveva essere estromessa una parte; - dichiara la nullità della sentenza di primo grado a norma dell'art. 161, secondo comma, c.p.c.; - riforma la sentenza che ha dichiarato erroneamente l'estinzione del processo di primo grado a norma e nelle forme dell'art. 308 c.p.c.

Nulla va disposto per quanto riguarda le spese in primo grado, poiché il *Parte_1* non si è costituito e la riforma totale della sentenza di primo grado si estende anche al capo relativo alla condanna alle spese.

Le spese processuali del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo con riferimento al D.M. n. 147 del 13/08/2022 (valore dichiarato, scaglione superiore ad € 1.100,00 ed inferiore ad € 5.200,00, parametro medio per la fase di studio, inferiore al medio per le restanti fasi, considerando la natura documentale della causa e la fondatezza della questione preliminare), seguono invece la soccombenza di *CP_1* *CP_1* .

P.Q.M.

Il Tribunale di Catania, nella persona del Giudice dott. Angelo Pappalardo, in funzione di Giudice unico,

definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al r.g. n. 8109/22,

accoglie l'appello proposto dal *Parte_1* avverso la sentenza del Giudice di Pace di Catania n. 1909/21 e, per l'effetto,

1) dichiara la nullità della notificazione della citazione introduttiva, del processo e della

sentenza del Giudice di Pace di Catania n. 1909/21;

2) rimette gli atti al primo giudice ex art. 354 c.p.c.;

3) condanna *Controparte_1*, in favore del *Parte_1*, al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi € 1.490,00 per compensi professionali, oltre spese vive per € 177,50, oltre rimborso forfetario al 15% sui compensi.

Così deciso in Catania, il 9 luglio 2024

II GIUDICE

dott. Angelo Pappalardo

DEPOSITATO TELEMATICAMENTE

EX ART. 15 D.M. 44/2011